

AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

In ossequio al decreto n. cronol. 760/2023 del 06/02/2023 emesso dal Tribunale di Monza - sezione lavoro- Giudice Dott.ssa Serena Sommariva nel procedimento n. 14/2018 R.G.

A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza:

- Tribunale di Monza- sezione lavoro- Giudice Dott.ssa Serena Sommariva;
- procedimento n. 14/2018 R.G.;
- udienza di discussione 25/05/2023 ore 10.30.

B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare:

- Gerlanda SCIBETTA;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Miur)**, in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80185250588);
- **USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Dirigente pro tempore, (C.F. 97254200153);

USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore (C.F. 80018500829);

C) sintetica esposizione dei motivi di ricorso:

ricorso per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere assegnata, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, su sede definitiva nella Provincia di Agrigento (Ambito 001-002-003), Siracusa (Sicilia 0026) o Catania (Sicilia 006), anche in soprannumero- scuola primaria- posto comune, anziché nella provincia di Milano, Ambito Lombardia 0022, sulla base del punteggio riconosciuto e delle preferenze espresse; previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento del MIUR, comunicato via mail in data 24 agosto 2016 con il quale è stata assegnata su sede definitiva nella provincia di Milano, nonché del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i

movimenti territoriali negli ambiti siciliani del personale docente per la scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

Nel ricorso si denunciano i vizi delle operazioni di mobilità straordinaria a.s. 2016/17 in considerazione della palese violazione delle disposizioni generali vigenti in tema di trasferimenti.

Si rileva l'illegittimità del CCNI e dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016 sulla mobilità che, di fatto, hanno stravolto e capovolto l'assetto normativo preesistente in materia di trasferimento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sostituendo il criterio del punteggio e dei titoli posseduti con quello dell'originaria provenienza del docente, in danno di posizioni giuridiche soggettive tutelate dalla Legge. Si censura l'operato dell'amministrazione resistente nel prevedere un accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM 2012 nel contesto della fase B, sottofase B3 (ed a discapito dei partecipanti alla fase C), che ha inevitabilmente generato una palese ed ingiustificata discriminazione tra docenti.

Si censura, inoltre, la violazione del CCNI sulla mobilità e l'erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano i trasferimenti del personale docente del comparto scuola per aver assegnato dei posti al di fuori della mobilità e su conciliazione a docenti partecipanti alla medesima fase C ed aventi punteggio inferiore e per aver assegnato dei posti a docenti non aventi titolo e diritto in quanto partecipanti ad una fase successiva.

Conclusioni riportate in ricorso:

previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe: - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento (per assegnazione definitiva di sede), a far data dall'a.s. 2016/2017, in uno degli ambiti e delle province siciliane secondo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità - anche in soprannumero; - ordinare alle amministrazioni intime, ciascuna per le proprie competenze, di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione in uno degli ambiti siciliani richiesti (seguendo l'ordine indicato nella domanda di partecipazione al piano straordinario di mobilità). Con vittoria di spese e compensi

professionali di tutti i gradi di giudizio, ivi incluse le spese e i compensi di cui al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

D) Indicazione dei controinteressati:

TUTTI I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA assegnatari e non assegnatari partecipanti alla fase C della procedura di mobilità interprovinciale 2016/2017 per gli AT di Agrigento, Catania e Siracusa e TUTTI I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA assegnatari all'esito della fase D della medesima procedura di mobilità, che in virtù dell'accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione.

La presente notifica viene effettuata in ossequio al decreto emesso in data 06/02/2023 dal Tribunale di Monza -Sez. Lavoro- Giudice Dott.ssa Serena Sommariva nel procedimento n. 14/2018 R.G.

Favara, 6 aprile 2023

Avv. Francesca Palumbo